

AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19
PER GLI STUDI PROFESSIONALI
EMILIA ROMAGNA

L'Emilia Romagna e le parti sociali, tra le quali Confprofessioni Emilia Romagna, hanno sottoscritto in data 20 marzo 2020, l'accordo quadro regionale per l'utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, integrando e modificando parzialmente l'accordo quadro del 6 marzo 2020 in attuazione dell'art. 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e nuovamente modificato dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. "Decreto Rilancio".

1. Ambito di applicazione

La cassa integrazione in deroga si applica ai datori di lavoro privati, compresi gli studi professionali, che hanno sede in Emilia Romagna.

La cassa integrazione in deroga è concessa agli studi professionali che occupano fino a 5 dipendenti. Gli studi professionali dell'Emilia Romagna che occupano da 6 a 15 dipendenti iscritti al FIS, possono accedere alla cassa integrazione in deroga *ex* dl 9/2020.

I lavoratori beneficiari devono essere già dipendenti alla data del 25 marzo 2020.

2. Durata delle prestazioni

La durata complessiva delle prestazioni della cassa integrazione in deroga, sommando i primi due periodi, prime 4 settimane *ex* dl 9/2020 e successive 9 settimane *ex* dl 18/2020, è di 13 settimane. Il primo periodo comprende le sospensioni o riduzioni dell'attività per la durata di 4 settimane dal 23 febbraio 2020 al 22 marzo 2020, il secondo periodo dal 23 marzo 2020 al 31 agosto 2020. Le ulteriori 9 settimane previste dal Decreto Rilancio, in aggiunta a quelle autorizzate dalla Regione ed esclusivamente per coloro che hanno usufruito interamente delle 13 settimane fino al 31 agosto 2020 (22 settimane nel caso del solo comuni della prima zona rossa), dovranno essere richieste direttamente all'Inps secondo le modalità indicate dall'Istituto.

3. Accordo sindacale

Gli studi professionali, che hanno meno di 5 dipendenti, possono accedere alla cassa integrazione in deroga per il primo periodo (4 settimane *ex* dl 9/2020), sottoscrivendo un accordo sindacale, anche in via telematica PEC/email, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti (Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs), che certifichi l'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti. Per il secondo periodo (9 settimane *ex* dl 18/2020), gli studi professionali al di sotto dei 5 dipendenti non devono sottoscrivere alcun accordo sindacale per accedere alle prestazioni.

Gli indirizzi delle OO.SS. dell'Emilia Romagna:

-Filcams Cgil: [link](#)

-Fisascat Cisl: [link](#)

-Uiltucs: [link](#) PEC: [link](#)

4. Presentazione delle domande

Gli studi professionali che intendono accedere alle prestazioni della cassa integrazione in deroga art. 17 dl 9/2020 e art. 22 dl 18/2020 e smi, devono presentare la domanda sul sistema informativo SARE messo a disposizione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro [link](#). Le domande presentate con informazioni incomplete o errate non saranno autorizzate dalla Regione. Lo studio professionale potrà presentare una nuova domanda che verrà istruita secondo il criterio cronologico di presentazione. L'Agenzia Regionale per il Lavoro ha pubblicato nel proprio sito istituzionale la modulistica, i provvedimenti di autorizzazione e tutte le informazioni necessarie al seguente [link](#).